



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

02831/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5832 del 2009, proposto da: XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Luciana Rossi, con domicilio eletto presso Luciana Rossi in Napoli, via Posillipo N. 77;

contro

Comune di San Leucio del Sannio, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Papa, con domicilio eletto presso Raffaele Anatriello in Napoli, via A. Labriola, Parco Fiorito; Asl 103 - Benevento 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n. 4716 dell' 11.09.2009 di rigetto richiesta per l'assegnazione dell'assistente alla comunicazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Leucio del Sannio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/12/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta profili di fondatezza, e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di parte ricorrente alla luce dei motivi di ricorso entro il termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, in considerazione della circostanza che il servizio di aiuto personale, fra cui rientra l'interpretariato per non udenti, grava, sul Comune ex art. 9 L. 104/'92, il quale potrà avvalersi per l'espletamento dello stesso anche del personale di cui all'art. 9 comma 2 l. 104/'92;

rilevato inoltre che il Comune ha adottato difficoltà finanziarie solo in via generica, senza fornire alcun elemento per potere valutare le risorse di bilancio in senso ostativo a tale istanza, ex art.9 l. 104/'92

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo della Campania, sezione quarta, accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.

Fissa, per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del 24 febbraio 2010, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 09/12/2009 con
l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

IL SEGRETARIO